



Comune di Montepulciano

Provincia di Siena

REGOLAMENTO D'IGIENE - INTEGRAZIONE - ART. 99 " DEROGHE "

Art. 99 approvato con Delibera di C.C. N. 52 del 8/7/2015:

" art. 99 - Potere di deroga

In aggiunta alle possibilità generali di deroga previste negli allegati A e B del presente Regolamento, estese all'intero territorio comunale, sono ammesse le seguenti ulteriori possibilità di deroga per il tessuto edificato ricadente nell'Invariante Strutturale " Patrimonio edilizio presente al 1954 " e per gli edifici isolati nel territorio rurale vincolati ai sensi del D. Lgs. 42 / '04 e/o Schedato con classe di valore I e II (storico, architettonico, tipologico), ai parametri relativi :

- altezze e caratteristiche dei locali;
- servizi igienici e spogliatoi;
- aerazione ed illuminazione locali;

a fronte di verifica circa l'insussistenza di soluzioni alternative che non ledano i valori tutelati ed a seguito di esame da parte della Commissione Urbanistica circa l'accettabilità della misura della deroga richiesta, rispetto i parametri ordinari, fatte salve le prerogative della USL.

Resta esclusa la zona A del capoluogo, oggetto di apposita disciplina di cui all'art. 47 delle NTA del c.d. " Piano delle Funzioni " facente parte del Regolamento Urbanistico vigente. "

inserimento nuovo comma 3, approvato con Delibera di C.C. N. 53 del 25/6/2018:

"All'interno del centro storico, così come definito dal vigente atto di Governo del Territorio, sono stabilite linee di indirizzo per la concessione di deroghe all'abbattimento delle barriere architettoniche, riportate nell'allegato "D" del presente Regolamento. Tali linee guida contengono indirizzi da seguire nell'istruttoria delle pratiche edilizie, con particolare riferimento agli aspetti critici maggiormente ricorrenti (accessibilità ai servizi igienici, ecc.), allo scopo di limitare ai soli casi strettamente indispensabili il rilascio delle deroghe stesse, graduandone la portata e richiedendo, comunque, la realizzazione di tutti gli interventi realisticamente possibili, garantendo comunque la presenza negli esercizi di somministrazione di almeno un bagno ad uso dei clienti, anche se di dimensioni inferiore ai minimi di legge. Si dà atto che in coerenza con la normativa regolamentare della materia, compete alla Giunta Comunale provvedere alla disciplina attuativa anche in termini di linee guida operative, previo parere della disciplina stessa da parte della Commissione Consiliare competente."